

# CONTRIBUTO UNIFICATO



## Corte d'Appello di Roma

7

SEZIONE 01

R.G: 4264/2014

SENT.	6018/2014
CRON.	6643
REP.	6591

All'udienza collegiale del giorno 14/06/2019 ore 09:30

**PRESIDENTE** Dr. ZANNELLA GIANNA MARIA

**Giudice/Consigliere** Dr. CAPIZZI ETTORE

**Giudice/Consigliere** Dr. FANTI LUCIA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. ....

Il G.R. Dr. ....

Cronologico n.

Camera Cons. del

Ammissa alla prenotazione a debito per la sola registrazione della sentenza D.P.R. 26-4-1986 N.131 art. 59 lett. d)

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. CATALISANO SETTIMIO

Attore (altro)

Avv. CATALISANO SETTIMIO

Attore (altro)

Avv. CATALISANO SETTIMIO

Attore (altro)

Avv. CATALISANO SETTIMIO

Attore (altro)

Avv. CATALISANO SETTIMIO

Convenuto principale

ROMA CAPITALE

Avv. MURRA RODOLFO

Convenuto (altro)

ITALCOSTRUZIONI SRL

Avv. ROMANO ANTONIO

Convenuto (altro)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Avv. LUPPINO BARBARA

OGGI SOSTITUITO AVVOCATO

Avv. Boti Alberto

OGGI SOSTITUITO AVVOCATO

Avv. Roberto Di Matteo

La Corte, ritenuto che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 201 c.p.c. invita le parti a concludere ed a discutere e le parti concludono come dai rispettivi atti la Corte trattiene la causa in decisione e si ritira in Camera di Consiglio per decidere.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Laura Finocchio

Alle ore 14.30 la Corte rientra in aula di  
~~udienza~~ e il Presidente dà lettura della sentenza con  
~~motivazione~~ contestuale ai sensi art. 281 sexies c.p.c.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Laura Finocchlo*

IL PRESIDENTE

n. 4264/2014 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**

**1° Sezione Civile**

Riunita in camera di consiglio e così composta:

dr. Gianna Maria Zannella  
dr. Ettore Capizzi  
dr. Lucia Fanti

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4264 dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'odierna udienza, in seguito a trattazione orale, vertente tra:

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

elettivamente domiciliati in Roma, via Paola Falconieri n. 110, presso lo studio dell'avv. Settímio Catalisano, che li rappresenta e difende come da deleghe in atti;

APPELLANTI

**ROMA CAPITALE**

In persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mazzi n. 117, presso lo studio dell'avv. Maurizio Moro, che unitamente all'avv. Rodolfo Murra la rappresenta e difende in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione;

**ITALCOSTRUZIONI S.R.L.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lui".

In persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, via E. Siciliano n. 58, presso lo studio dell'avv. Antonio Romano, che la rappresenta e difende come da delega a margine della comparsa di costituzione;

**UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.**

In persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Gavinana n. 2, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino, che la rappresenta e difende come da delega in calce alla comparsa di costituzione;

APPELLATI

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2670/2014 del Tribunale di Roma, pubblicata il 4/2/2014, non notificata;

CONCLUSIONI : le parti hanno concluso come da scritti difensivi e verbali in atti;

**CONSIDERATO**

che con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma definiva l'azione risarcitoria intentata dai signori [redacted] e [redacted] - rispettivamente padre, madre, fratello e nonne del defunto [redacted] - nei confronti del Comune di Roma, in relazione all'infortunio mortale occorso al proprio congiunto il 7/9/2006, alla ore.5.00 circa, allorché mentre percorreva a bordo della propria autovettura Fiat Brava via Salaria, in Roma (provenendo dal centro ed in direzione G.R.A.), per cause imprecisate aveva perso il controllo del proprio mezzo, andando violentemente a collidere contro il *guard rail* delimitante il lato destro della carreggiata, che non aveva impedito all'auto di uscire di strada e di schiantarsi contro un albero, provocando il decesso sul colpo del diciannovenne [redacted]

che nella prospettazione degli attori il *guard rail* era da porsi causalmente in relazione con l'incidente, in quanto di altezza inferiore (cm 40) rispetto a quella regolamentare prevista dalle vigenti normative (cm 70) ed in pessime condizioni di manutenzione (distorsioni gravi, difetti di fissaggio a terra e tra le sue varie componenti) secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica redatta dal geom. Moroni, disposta dal PM di Roma (nell'ambito delle indagini preliminari avviate nei confronti del conducente di altra autovettura che viaggiava anch'essa sulla Salaria al momento dell'incidente, indagato per l'ipotesi che il sinistro fosse avvenuto a causa di una gara di sorpasso tra le due autovetture, sulle quali viaggiavano amici appartenenti alla stessa comitiva, procedimento successivamente archiviato dal GIP di Roma);

che avevano dedotto come il *guard rail*, a causa di tali sue caratteristiche e condizioni, avesse svolto la funzione di un vero e proprio "trampolino di lancio" per la Fiat Brava - mentre una barriera regolamentare avrebbe potuto verosimilmente assorbire l'urto, contenendo l'impatto, rimbalzando l'autovettura all'interno della carreggiata ed impedendo pertanto l'impatto mortale contro l'albero - ed avevano invocato l'espletamento di CTU tecnico-cinematica, precisando di aver esperito l'azione risarcitoria *iure proprio* e concludendo tutti per la liquidazione del danno non patrimoniale loro occorso (danno morale da reato, pregiudizio correlato all'impossibilità di

poter ricevere dal rapporto parentale del congiunto le normali soddisfazioni che avrebbero ricevuto in assenza dell'evento mortale), nonché i soli genitori per la liquidazione anche del danno patrimoniale da lucro cessante (in relazione alla mancata futura contribuzione economica da parte del figlio);

che Roma Capitale costituitasi in giudizio aveva chiesto respingersi la domanda, sull'assunto che causa esclusiva dell'incidente fosse la condotta di guida imprudente ed imperita del defunto neopatentato conducente, in considerazione del conclamato eccesso di velocità (poiché al momento del fatto l'autovettura del ██████ procedeva ad una velocità di circa 100 km/h, doppia rispetto a quella consentita nel tratto di strada, ove vigeva il limite dei 50 km/h, come emerso dalle sommarie informazioni testimoniali assunte nel corso dell'indagine penale);

che rilevava al riguardo come l'incidente fosse dipeso esclusivamente dalla perdita di controllo del mezzo (avendo l'autovettura sbandato verso destra, senza collidere con altri mezzi, avendo urtato contro il *guard rail* e letteralmente essendo "decollata" verso il terreno ubicato a destra della carreggiata, finendo dapprima su un cartellone pubblicitario e poi contro l'albero), senza alcun rapporto causale; neppure in termini concorsuali, con l'asserito stato di cattiva manutenzione della barriera di contenimento e chiedeva in ogni caso di essere ammessa a chiamare in causa la ditta Italconstruzioni s.r.l., appaltatrice per il servizio di pronto intervento, manutenzione e sorveglianza del tratto di strada, onde esserne manlevata in caso di condanna;

che Italconstruzioni aveva chiesto il rigetto della domanda (sul rilievo dell'assenza di prova del proprio inadempimento agli obblighi contrattuali scaturiti dall'appalto) ed aveva a sua volta ottenuto di chiamare in causa, in garanzia, la Fondiaria Sai s.p.a., la quale, costituitasi in giudizio, aveva chiesto respingersi la domanda;

che all'esito del giudizio, nel quale veniva espletata CTU volta a ricostruire la dinamica dell'incidente, il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria e condannava gli attori a rifondere all'ente convenuto, nonché alle società intervenute, le spese di lite;

che a fondamento della decisione il primo giudice, inquadrata la controversia nell'ambito del regime di responsabilità da cosa in custodia (ex art. 2051 c.c.), riteneva che causa dell'incidente mortale fosse da ritenersi in via esclusiva la condotta di guida "imprudente ed avventata" del giovane ██████ "giocando con la vita a sorpassare l'auto degli amici", senza che alcun contributo eziologico, neppure in termini concorsuali, fosse attribuibile alle caratteristiche della barriera di contenimento;

che osservava al riguardo come lo stesso CTU non fosse stato in grado "di andare oltre un giudizio probabilistico", avendo affermato che "si ritiene probabile che il *guard rail* con un'altezza di cm 75 avrebbe potuto contenere e dissipare l'urto del mezzo, deformandosi con forse altro esito";

che riteneva pertanto che la condotta di guida del ██████ fosse stata esclusiva causa efficiente dell'incidente, con valenza di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità "tra la causa del danno e l'evento", anche perché riteneva maggiormente fondate, rispetto alle conclusioni peritali dell'ing. Del Parco, le valutazioni operate dai CTP ing. Stridacchio e Roselli, i quali avevano posto in rilievo errori materiali di calcolo in cui era incorso il CTU, evidenziando

la conseguente irrilevanza dell'altezza del *guard rail* ai fini del contenimento dell'urto (poiche' l'eccessiva velocita' tenuta dalla Fiat Brava, connessa alla forte ed improvvisa decelerazione, aveva provocato un "effetto catapulta", essendosi il lato sinistro dell'autovettura sollevato fino a sormontare la barriera di contenimento, cosicche' quand'anche quest'ultima avesse avuto un'altezza regolamentare, non avrebbe comunque potuto contenere l'impatto);

che avverso tale sentenza hanno proposto appello i congiunti del defunto [redacted], chiedendo in totale riforma della stessa l'accoglimento della domanda formulata in primo grado e quindi la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni come gia' richiesti, con vittoria di spese legali del doppio grado di giudizio, instando in subordine per la compensazione delle stesse;

che Roma Capitale, Italcostruzioni s.r.l. ed Unipol Sai Assicurazioni spa (subentrata a Fondiaria Sai spa) hanno chiesto il rigetto del gravame;

che all'odierna udienza, a seguito di discussione, la causa e' stata trattenuta in decisione;

#### OSSERVA

L'appello e' affidato a quattro ragioni di doglianza.

Il primo motivo verte sull'erronea individuazione e qualificazione delle domande risarcitorie, avendo essi proposto l'azione *iure proprio* e non *iure hereditatis*, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, tanto nell'intestazione della sentenza, quanto in dispositivo.

Nel secondo motivo si lamenta il malgoverno del materiale probatorio (prove documentali e testimoniali) con riferimento al mancato accertamento del nesso causale tra il *guard rail*, l'uscita di strada dell'autovettura e l'evento mortale occorso.

Il Tribunale, muovendo da un assunto meramente apodittico, non avrebbe fondato la propria valutazione sui reali accertamenti svolti nelle indagini preliminari del procedimento penale, i quali da un lato non avevano confortato la tesi che l'incidente fosse avvenuto a causa della gara di velocita' tra le due autovetture (dove la totale infondatezza dell'assunto che l'incidente morale fosse dipeso dalla condotta di guida del [redacted] "giocando con la vita a sorpassare l'auto degli amici"); in secondo luogo la consulenza tecnica disposta dal PM aveva consentito di accertare che l'altezza della barriera di contenimento, nel punto d'urto, era pari a cm 40 (a fronte dei 75 cm regolamentari), che essa era in pessime condizioni di manutenzione e che non erano state accertate le reali cause di perdita di controllo del mezzo, non essendo il [redacted] risultato sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Tanto il consulente del PM, quanto il CTU, a prescindere dalle differenze di presunta angolazione dell'autovettura al momento dell'impatto con il *guard rail* (di 15 gradi per il primo e di 25 gradi per il secondo) avevano entrambi concluso che una barriera di contenimento avente altezza a norma di legge ed in condizioni di uso normale avrebbe senza dubbio dissipato l'urto, consentendo all'autovettura di restare all'interno della carreggiata ed non invece, come avvenuto, fungendo addirittura da "binario", favorendone l'uscita di strada ed il conseguente urto laterale contro l'albero.

Inoltre il primo giudice avrebbe negato qualsiasi valenza causale alle dimensioni del *guard rail*, apertamente contraddicendo le conclusioni peritali ed incorrendo per di piu' in un macroscopico errore di diritto, consistito nel ritenere che il giudizio probabilistico del CTU non fosse sufficiente per affermare l'esistenza del rapporto di causalita' tra l'evento ed il danno,

*li*

mentre facendo corretta applicazione del principio del "piu' probabile che non" avrebbe dovuto affermare l'esistenza del nesso di causalita' tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

Il terzo motivo riprende l'argomento inerente all'erronea valutazione delle risultanze della CTU, avendo il Tribunale totalmente pretermesso le conclusioni finali dell'ing. Del Parco, che avevano tenuto conto, esaminandole e disattendendole, delle osservazioni dei due CTP del Comune e che erano convergenti con le conclusioni del consulente tecnico del PM.

Infine (quarto motivo) la sentenza impugnata si rivelerebbe erronea anche con riferimento al governo delle spese, avendo addossato ad essi appellanti anche quelle delle terze chiamate; senza minimamente valutare se la domanda di manleva di Roma Capitale fosse in astratto realmente fondata ed accoglibile, anche a fronte delle molteplici e specifiche eccezioni contrattuali svolte dalla societa' appaltatrice.

L'appello e' parzialmente fondato.

Premesso che l'azione risarcitoria risulta proposta dagli attori odierni appellanti *iure proprio*, ritiene la Corte come il gravame sia accoglibile con riferimento al secondo ed al terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in considerazione della loro contiguita' logica ed argomentativa.

La decisione impugnata non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, ne' di quelle inerenti agli atti (sommarie informazioni testimoniali, consulenza tecnica disposta dal PM, decreto di archiviazione) formati nelle indagini preliminari del procedimento penale, ne', soprattutto, delle risultanze della CTU dell'ing. Del Parco.

Da un lato non ha infatti considerato che non risultava affatto accertata la "gara di velocita'" tra le due autovetture (come emerso dal fatto che venne disposta l'archiviazione delle indagini preliminari avviate nei confronti dell'indagato ██████████, conducente della Renault Megane che al momento dell'incidente si trovava dietro la Fiat Brava condotta dal ██████ dall'altro ha omesso di valutare le significative sostanziali concordanze tra le conclusioni cui era addivenuto il Consulente del PM e quelle cui e' giunto il CTU, in merito all'altezza non regolamentare del *guard rail* ed all'angolazione della posizione della Fiat Brava nel punto di impatto con la barriera di contenimento e quelle del CTU.

In terzo luogo il primo giudice ha del tutto omesso di valutare la circostanza che il CTU (nominato dallo stesso Tribunale, ancorche' dal diverso giudice che lo aveva preceduto nella trattazione della causa) aveva confutato le osservazioni dei CTP, esaminate prima di aver redatto il proprio elaborato finale; non e' dunque condivisibile aderire, peraltro del tutto apoditticamente, alle conclusioni dei tecnici di parte, difformi da quelle del proprio consulente, che le aveva esaminate e disattese, senza spiegare perche' la valutazione del CTU restasse inadeguata. Tanto piu' che si trattava di materia estremamente tecnica (calcoli matematico-ingegneristici), della quale il Tribunale, in persona del giudice unico, non aveva verosimilmente alcuna personale cognizione.

Inoltre la "scelta" delle conclusioni dei CTP, anziche' di quelle del CTU, oltreche' come detto immotivata, appare anche arbitraria, poiche' non tiene conto della circostanza che il CTU e' da ritenersi per antonomasia, di regola e fino a prova contraria, neutrale e *super partes*, a differenza del CTP, stante il suo ruolo istituzionale di difensore tecnico della parte.

Infine, in quarto luogo, il criterio di giudizio utilizzato e' ulteriormente erroneo in quanto non tiene conto del canone del "piu' probabile che non", cosi' sinteticamente ed unanimemente definito in giurisprudenza il criterio della preponderanza dell'evidenza nell'ambito delle serie causale (cfr. *ex plurimis* Cass., 9927/2012, 2085/2012, 15991/2011, 16123/2010).

Il CTU, a pag. 21 del proprio elaborato, ha così concluso: *“si ritiene probabile che il guard rail, con un'altezza di 75 cm, avrebbe potuto contenere e dissipare l'urto del mezzo deformandosi con forse altro esito dell'evento”*.

Il fatto che il CTU abbia concluso in termini di probabilità e non di certezza non vuol dire che le dimensioni del *guard rail* possano ritenersi irrilevanti ai fini della determinazione del collegamento causale, vertendosi nell'ambito di un giudizio necessariamente probabilistico e quindi ipotetico.

Come ritenuto da Cass. civ. [ord.], sez. III, 27-09-2018, n. 23197, *“in tema di responsabilità civile la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto; tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del «più probabile che non», conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”*.

Nel caso di specie il CTU, sulla base della dinamica del sinistro (avuto riguardo all'angolo di impatto della Fiat Brava contro la barriera di contenimento, alla velocità tenuta, alle tracce di scarrocciamento, etc.) ha ritenuto *“probabile che il guard rail, con un'altezza di 75 cm, avrebbe potuto contenere e dissipare l'urto del mezzo deformandosi con forse altro esito dell'evento”* e tale valutazione appare fondata, reputandosi l'accertamento peritale esaustivo ed immune da censure di tipo logico, nonché essenzialmente convergente - quanto alle dimensioni che il *guard rail* aveva e che avrebbe dovuto avere ove fosse stato a norma, nonché in relazione alla dinamica dell'incidente - alle conclusioni della consulenza tecnica del geom Moroni, incaricato dal PM.

Puo' quindi ritenersi acquisito al giudizio: a) che l'uscita di strada della Fiat Brava avvenne a causa della condotta di guida imprudente ed imperita del [redacted] neopatentato, il quale marciava ad una velocità quantomeno doppia rispetto al limite dei 50 km orari esistente *in loco* e che, nell'effettuare il rientro nella propria corsia di marcia dopo la manovra di sorpasso della Renault Megane, per cause imprecisate, collegate con probabilità alla propria inesperienza ed alla velocità eccessiva, perse il controllo della propria autovettura; b) al momento dell'incidente il fondo stradale era asciutto, il traffico scarso, il tratto rettilineo, a doppia corsia di marcia, e l'illuminazione artificiale sufficiente; c) il *guard rail* (del quale non viene stigmatizzato dal CTU il cattivo stato di manutenzione, ma soltanto l'altezza non regolamentare) era di altezza pari a 40-50 cm, mentre le prescrizioni regolamentare all'epoca vigenti prevedevano che dovesse avere 75 cm di altezza; d) con probabilità, ove fosse stato invece di altezza regolamentare, *“avrebbe potuto contenere e dissipare l'urto del mezzo deformandosi”*.

Sulla base di tali risultanze, ritiene la Corte che nel dinamismo causale che ha condotto all'incidente mortale siano da ritenersi dotate di efficacia concausale tanto, in via preponderante, la condotta di guida incauta del danneggiato, violativa delle prescrizioni del Codice della Strada, quanto anche - in misura inferiore, ma non trascurabile - le caratteristiche della barriera di contenimento, la quale, ove fosse stata di altezza regolamentare, avrebbe potuto con verosimiglianza sortire quantomeno un effetto di contenimento delle conseguenze più nefaste



dell'incidente, attenuandole ed impedendo che l'autovettura venisse catapultata nel terreno antistante e che si schiantasse contro l'albero.

La pronuncia impugnata va quindi riformata, dovendo attribuirsi la responsabilità dell'incidente, per i due terzi, alla condotta di guida del danneggiato e per un terzo alle caratteristiche non regolamentari della barriera di contenimento, in applicazione officiosa dell'art. 1227 c.c. (cfr. sul punto Cass. civ. [ord.], sez. VI, 03-04-2019, n. 9315).

Il criterio adottato appare conforme al consolidato indirizzo interpretativo (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 30-10-2018, n. 27724, sez. VI, 9146/2018) concernente la compatibilità del regime di responsabilità da cosa in custodia con il principio della possibile efficacia concorsuale tra la condotta del custode e quella del danneggiato, ravvisabile allorché il comportamento colposo della vittima, avente valenza di caso fortuito, pur essendo dotato di efficacia causale non interrompa del tutto il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.

Sulla base di tale indirizzo giurisprudenziale, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

La responsabilità dell'amministrazione nella determinazione del fatto dannoso va quindi diminuita in proporzione all'incidenza causale, per quanto detto assolutamente preminente, del comportamento tenuto dal defunto ██████████ nella verifica dell'incidente stradale, derivandone il diritto degli odierni appellanti al risarcimento del danno subito *iure proprio*, quali prossimi congiunti, nella misura di un terzo del danno totale.

Venendo alla determinazione del pregiudizio liquidabile, ritiene innanzi tutto la Corte che non sia accoglibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante avanzata da ██████████ e ██████████, genitori del defunto ██████████

Non vi è infatti alcuna prova – né a ben vedere alcuna specifica allegazione – in merito alle concrete condizioni economiche della famiglia, né alle prospettive di studio, di lavoro e di vita del ragazzo deceduto a soli diciannove anni, non potendosi stabilire, in termini di ragionevole prevedibilità, che il medesimo avrebbe effettivamente potuto contribuire al fabbisogno economico del proprio nucleo familiare, divenendo una risorsa per i suoi genitori.

In relazione al danno non patrimoniale, sulla base dell'ormai consolidato orientamento interpretativo dell'art. 2059 c.c. adottato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze 8827 e 8828 del 2003, 14846/2007) il danno non patrimoniale conseguente all'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato.

Il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere infatti riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, in quanto il riconoscimento, in tale ambito, dei diritti inviolabili inerenti alla persona (non aventi natura economica) implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, in tal modo configurando un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass., 584/2008, in caso di danno non patrimoniale liquidato in ipotesi di responsabilità per contagio da emoderivati).

Cui

Nella fattispecie si verte appunto in tema di lesione di valori costituzionalmente garantiti attinenti alla persona umana, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale, a prescindere dalla limitazione posta dall'art. 185 c.p., con valutazione equitativa (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 05-10-2010, n. 20667).

Peraltro appaiono anche configurabili gli elementi, materiali e psicologico, del reato di omicidio colposo, apprezzabili in via incidentale nella presente sede; la liquidazione del danno morale occorso ai prossimi congiunti del [REDACTED] appare quindi giustificata anche ai sensi dell'art. 185 c.p..

Venendo alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.

L'evento morte di un congiunto stretto da legame parentale di primo grado rappresenta di per sé un evento capace di provocare una sofferenza umana di apprezzabile rilievo.

L'evento, in quanto come detto riconducibile in misura concorsuale anche alla responsabilità di Roma Capitale, in tali termini è fonte di specifica responsabilità ex art. 185 c.p. e art. 2043 c.c..

Nella liquidazione del danno si dovrà tuttavia tenere conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di vagliare in concreto quale sia stata da un lato la sofferenza patita, anche non transeunte ma apprezzata nella sua prosecuzione nel tempo, e dall'altra la compromissione della sfera affettiva familiare da ciò derivata, il tutto alla luce della allegazione e della prova - di cui sono onerate le parti attrici odierne appellanti - in ordine alle condizioni soggettive di vittima e congiunto, del grado di parentela, delle rispettive età, dell'eventuale convivenza e di ogni altro indice che la parte interessata abbia inteso sottoporre all'attenzione del giudicante.

È invero principio consolidato che "nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare debba tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza, sino ad escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23917 del 22/10/2013)

Inoltre in materia di responsabilità civile, "il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva liquidato unitariamente il danno non patrimoniale patito dai familiari delle vittime di un sinistro stradale, non attribuendo autonomo rilievo al danno da perdita del rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito in conseguenza della morte del proprio congiunto)" cfr Cass. Sez. 3 sent. N. 9320 dell'8.5.2015.

Ciò premesso vale sottolineare come gli appellanti abbiano offerto una assai scarna descrizione delle loro condizioni di vita rispetto al loro congiunto all'infuori del mero legame familiare, avendo unicamente affermato ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) rispettivamente padre, madre e fratello del defunto ([REDACTED]) il rapporto di convivenza con il defunto, a differenze delle nonne, non conviventi.

Ritiene pertanto la Corte che il danno da perdita del rapporto parentale da riconoscersi agli appellanti sia liquidabile sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano - individuate dalla Corte di Cassazione come quelle maggiormente idonee a risolvere la questione della omogeneizzazione dei criteri di risarcimento sul territorio nazionale (Cass. 12408/2011) - senza poter riconoscere alcuna personalizzazione, in difetto di prova di specifici elementi idonei a

comprovare un'incidenza del danno sulla vita dei congiunti straordinaria rispetto all'"*id quod plurimumque accidit*" (cfr. Cass, 7513/2018, 2788/2019).

Non appaiono poi autonomamente liquidabili, poiché già ricomprese nel calcolo tabellare, voci di danno appartenenti al *genus* del danno non patrimoniale (morale, esistenziale, alla vita di relazione).

Altrimenti opinando si perverrebbe ad un'indebita duplicazione del danno non patrimoniale in questione, mentre trattasi di categoria unitaria.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero erroneamente sottostimato, rileva non il "nome" assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore (biologico, morale, esistenziale), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione del risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l'uso di etichette diverse (Cass., 10527/2011, 24864/2010, 6750/2011).

Nel caso di specie ritiene la Corte che la concreta misura del danno non patrimoniale da liquidarsi ai prossimi congiunti del [redacted] contenga già in sé - quali sue intrinseche componenti - la precisa valutazione dell'incidenza del decesso del congiunto sulla vita di relazione, sulle abitudini quotidiane, presenti e future, e sul verosimile stato emotivo dei danneggiati.

La richiesta di liquidazione di un danno ulteriore, peraltro non specificamente allegata, varrebbe quindi a costituire una indebita duplicazione del medesimo danno già determinato.

Tenuto conto delle allegazioni degli appellanti e potendo farsi riferimento a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dagli stessi (quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari), ritiene la Corte che il danno non patrimoniale da perdita parentale da porsi a carico di Roma Capitale, in misura pari ad 1/3 del danno totale, possa essere così modulato:

- a) € 103.466 al padre [redacted] (danno complessivo € 310.400, liquidabile come detto nella sola misura di 1/3);
- b) € 106.700 alla madre [redacted] (danno complessivo € 320.100, liquidabile nella misura di 1/3);
- c) € 67.900 al fratello [redacted] (danno complessivo € 203.700, liquidabile nella misura di 1/3);
- d) € 42.000 alla nonna [redacted] (danno complessivo € 126.100, liquidabile nella misura di 1/3);
- e) € 42.000 alla nonna [redacted] (danno complessivo € 126.100, liquidabile nella misura di 1/3).

Su tali somme va poi applicato il danno da ritardato pagamento (Cass., s.u. n. 1712/1995), così qualificata la domanda di rivalutazione monetaria, da quantificarsi con riferimento al saggio degli interessi legali maturati sul capitale, devalutato alla data intermedia tra il settembre 2006 (epoca dell'incidente morale) e quella di pubblicazione della presente sentenza.

Sulla somma così complessivamente determinata decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Il quarto motivo di appello è assorbito, in quanto la sentenza impugnata va riformata anche in punto di governo delle spese legali, in conseguenza dell'accoglimento, sia pur parziale, della domanda risarcitoria.

Non può trovare invece accoglimento la domanda di manleva svolta da Roma Capitale nei confronti della Italcostruzioni s.r.l., società appaltatrice della manutenzione stradale e della

sorveglianza stradale su via Salaria, domanda reiterata nella presente sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c..

Non risulta infatti dimostrata - ne' a ben vedere specificamente dedotta - alcuna responsabilita' contrattuale della societa' appaltatrice in relazione al *guard rail*; la stessa CTU non ha riscontrato vizi manutentivi del medesimo, ma unicamente un'altezza della barriera di contenimento inferiore ai limiti di legge.

Appare del tutto evidente come la sostituzione del *guard rail* di altezza non regolamentare con altro a norma di legge non possa rientrare nel concetto di manutenzione delle opere e dei manufatti pertinenziali o comunque ubicati sulle strade oggetto di appalto; ne' risulta che tale sostituzione sia stata fatta oggetto di altro specifico ed autonomo appalto.

Ne consegue il rigetto della domanda di manleva proposta da Roma Capitale nei confronti di Italcostruzioni s.r.l., dovendo di conseguenza ritenersi assorbita la domanda di manleva da quest'ultima formulata nei confronti della propria compagnia assicuratrice Unipol Sai Assicurazioni s.p.a..

Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, nei termini suindicati va accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dai prossimi congiunti del defunto [redacted] *iure proprio*, dovendo invece essere respinta la domanda di manleva di Roma Capitale nei confronti di Italcostruzioni s.r.l., con assorbimento della domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti della propria compagnia assicuratrice.

Le spese del doppio grado di giudizio - tra gli appellanti e Roma Capitale - seguono la parziale soccombenza di quest'ultima e vanno compensate per i due terzi e per un terzo rifuse agli appellanti, tenuto conto delle ragioni della decisione.

Analogo criterio va osservato in merito alle spese di CTU, da porsi per i 2/3 a carico degli appellanti, in solido tra loro e per l'ulteriore terzo a carico di Roma Capitale.

Roma Capitale va invece condannata alla rifusione delle spese legali, tanto nei confronti nei confronti di Italcostruzioni s.r.l., quanto nei riguardi di Unipol Sai Assicurazioni spa.

Va osservato come la domanda di manleva della societa' appaltatrice nei confronti della propria compagnia assicurativa sia stata determinata dalla domanda proposta nei confronti dell'appaltatrice stessa da parte di Roma Capitale. Ne deriva che le spese di lite sostenute da Unipol Sai vanno poste a carico di Roma Capitale, in virtu' del principio della soccombenza (cfr. Cass. 5262/2001).

Le spese legali vanno determinate sulla base dei criteri enunciati dall'art. 4 del DM 55/2014, tenuto conto della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, nonche' del pregio delle difese prestate, aumentato l'onorario unico dovuto per la difesa degli appellanti in considerazione dell'unicita' dell'attivita' difensiva, svolta in favore di piu' parti aventi analoga posizione processuale.

I compensi professionali vanno diminuiti - nel solo rapporto tra Roma Capitale e le due societa' - tenuto conto della non particolare complessita' delle questioni giuridiche dibattute.

F.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul gravame contro la sentenza 2670/2014 del Tribunale di Roma, in riforma della stessa, cosi' provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, ad effettuare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito *iure proprio* dagli appellanti, i seguenti pagamenti:


- € 103.466 in favore di [REDACTED]
- € 106.700 in favore di [REDACTED]
- € 67.900 in favore di [REDACTED]
- € 42.000 in favore di [REDACTED]
- € 42.000 in favore di [REDACTED]

Le somme predette saranno maggiorate del danno da ritardato pagamento, da determinarsi sulla base del criterio indicato in motivazione;


- 2) dispone che sull'importo così complessivamente determinato decorrano gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- 3) condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere agli appellanti, in via solidale, 1/3 delle spese legali del doppio grado di giudizio, compensate per gli ulteriori due terzi – spese determinate nell'intero, per il primo grado, in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e per il presente grado in € 12.000,00, oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Catalisano, dichiaratosi antistatario;
- 4) pone le spese di CTU per un terzo a carico di Roma Capitali ed a carico degli appellanti, in via solidale, per i restanti 2/3;
- 5) condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, a rifondere le spese legali in favore di Italcostruzioni s.r.l. e di Unipol Sai Assicurazioni spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, spese che determina in favore di ciascuna di dette parti per il primo grado in € 6715,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e per il presente grado in € 4757,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 giugno 2019.

Il Consigliere rel.  
Dr. L. Fanti



Il Presidente  
Dr. G. M. Zannella



Deposita in Udienza  
ELETTO  
11/06/2019  
STENTE GIUDIZIARIO  
Sr. Laura Finocchia